

RICHIESTE OBBLIGATO AL
VERBALE ULTERIORE
DEL Q.I.



ORIGINALE

21085/2015
- Oggetto

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- Dott. GIUSEPPE SALME' - Presidente -
- Dott. MARIA MARGHERITA CHIARINI - Consigliere -
- Dott. RAFFAELE FRASCA - Consigliere -
- Dott. FRANCO DE STEFANO - Rel. Consigliere -
- Dott. LINA RUBINO - Consigliere -

Responsabilità
contrattuale
ed
extracontrattuale
per
obbligazioni
di impresa
statale
ungherese
privatizzata
e divenuta
insolvente

R.G.N. 1191/2015
 Cron. 21085
 Rep. C.I.
 Ud. 23/07/2015

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

PU

sul ricorso 1191-2015 proposto da:

SAN MARCO PROGETTI SRL IN LIQUIDAZIONE , in persona
 del liquidatore e legale rappresentante pro-
 tempore, dott.ssa CLAUDIA BATTAGLIA, elettivamente
 domiciliata in ROMA, VIA DELLE QUATTRO FONTANE 161,
 presso lo studio dell'avvocato PAOLO QUATTROCCHI,
 che la rappresenta e difende unitamente agli
 avvocati SANTE RICCI, ALBERTO TOFFOLETTO giusta
 procura a margine del ricorso;

2015
1726

- ricorrente -

contro

MAGYAR NEMZETI VAGYONKEZELO in persona del legale rappresentante pro tempore, REPUBBLICA UNGHERIA in persona del legale rappresentante pro tempore, MINISTERO FINANZE REPUBBLICA UNGHERIA in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA COSTANTINO MORIN 1, presso lo studio dell'avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA, che li rappresenta e difende giusta procura speciale notarile del Dott. Vice Notaio GYALOG ORSOLYA in Budapest del 19/01/2015 rep. n. 11083/H/178/179/2015;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 1719/2014 della CORTE D'APPELLO di MILANO, depositata il 13/05/2014 R.G.N. 4057/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 23/07/2015 dal Consigliere Dott. FRANCO DE STEFANO;

udito l'Avvocato ALBERTO TOFFOLETTO;

udito l'Avvocato IOLANDA BOCCIA per delega;

udito l'Avvocato MASSIMILIANO SCARINGELLA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. ANNA MARIA SOLDI che ha concluso per il rigetto del ricorso.



Svolgimento del processo

§ 1. – La controversia ha ad oggetto i danni patiti da un'impresa italiana per l'inadempimento, per ingenti somme, di due contratti stipulati tra un'impresa italiana ed altra ungherese, controllata in origine dallo Stato, ma divenuto insolvente a causa dello sviluppo del processo di transizione dall'economia di Stato a quella di mercato.

§ 1.1. Nel corso dell'anno 1991 (in data 23 giugno e 18 settembre) l'ungherese Elzett-Certa Zárgyárto Présöntô és Szerszámkésítô Vállalat (secondo la trascrizione in ricorso; di seguito, per brevità, "EC"), impresa interamente controllata dallo Stato ungherese a mezzo dell'Ente denominato Allami Vagyonugynokseg (di seguito, per brevità, "AVU"), stipulò con l'Associazione Temporanea di Imprese costituita dalla San Marco Progetti srl e dalla Arrow srl due contratti d'opera e fornitura, aventi ad oggetto la fornitura di materiali e servizi per la costruzione di impianti destinati alla produzione di motori d'aereo ultraleggeri (oltre che di serrature d'auto e componenti per autovetture) e di lattine in alluminio, per l'importo, rispettivamente, di 49 milioni e 200 milioni di marchi tedeschi: e tanto secondo lo schema delle operazioni di credito alle esportazioni, con l'uso, da parte della committente e per il pagamento del corrispettivo, di corrispondenti linee di credito presso la banca inglese Morgan Grenfell & co. Ltd, garantite per il 95% dall'ente italiano SACE (Sezione Speciale per l'Assicurazione del Credito all'Esportazione, istituita con legge 24 maggio 1977, n. 277) e per il restante 5% dalla stessa San Marco Progetti srl (dalla prima, con polizze 115391 e 171391; dalla seconda, con accordi di garanzia dei giorni 5.12.91 e 3.2.92).

§ 1.2. Avviato dalla Repubblica ungherese già nel 1992 – con legge n. 53 – un processo di privatizzazione anche delle imprese statali e comunicato dall'Ambasciata italiana a Budapest che quella non avrebbe fornito alcuna altra garanzia a queste ultime, alle conseguenti preoccupate richieste della finanziatrice, della garante e dell'appaltatrice seguì una prima serie di assicurazioni per iscritto delle autorità magiare, che non impedì però la revoca, da parte di SACE e in data 5.8.93, delle coperture assicurative e la successiva sospensione sia dell'erogazione dei finanziamenti che, di conseguenza, delle forniture previste dai contratti in corso di esecuzione.



§ 1.3. Per la riattivazione dell'operazione, la holding company dello Stato ungherese Allami Vagyonkezeló Reszvenytársaság (di seguito, per brevità, "AV rt"), che aveva assunto dal 1.1.94 per intero il controllo di EC, trasmise diverse dichiarazioni, in data 27.1.94, 1.2.94, 13.4.94, con le quali prospettò il mantenimento del gruppo industriale sotto il diretto controllo e comunque la finale integrale responsabilità dello Stato; mentre lo stesso Ministero delle Privatizzazioni ungherese mise per iscritto, rivolgendosi all'ambasciata italiana, il 27.4.94 che lo Stato sarebbe stato responsabile per il caso di insolvenza o liquidazione; e pertanto SACE, subordinato con nota in data 12.5.94 il ripristino delle coperture assicurative ad ulteriore formale impegno della committente, vi provvide dopo la lettera in tal senso di AV rt del 10.6.94, mentre la finanziatrice riprese ad erogare i finanziamenti e, soprattutto o comunque per quel che qui riguarda, l'odierna ricorrente le forniture.

§ 1.4. Esaurite queste ultime, peraltro, AV rt comunicò il 26.9.94 che EC era stata posta in liquidazione e che non avrebbe quindi più garantito i prestiti da quella contratti: sicché la banca finanziatrice inglese escusse, tra l'altro e per € 6.593.914,58, la garanzia prestata da San Marco Progetti srl.

§ 2. Quest'ultima, constatata l'indisponibilità della holding di Stato ungherese (subentrata alla AV rt, per la legge ungherese n. 39/95, la Allami Privatizacios es Vagyonkezeló Reszvenytársaság, di seguito APV Rt) e dei Ministeri delle Finanze e delle Privatizzazioni di quella Repubblica a farsi carico dei debiti della committente secondo quanto prospettato nelle richiamate comunicazioni, agì allora in giudizio.

§ 2.1. In particolare, la San Marco Progetti srl citò, il 17.5.05, davanti al tribunale di Milano l'una e gli altri, per conseguirne condanna - a titolo di responsabilità contrattuale o, in alternativa, extracontrattuale - al pagamento di somma pari a quella che essa aveva dovuto versare alla finanziatrice per l'inadempimento della committente stessa. Integrato il contraddittorio nei confronti anche della Repubblica di Ungheria e contestata da tutte le controparti la giurisdizione italiana ed il merito della pretesa attorea, il tribunale di Milano rigettò la domanda e compensò le spese.

§ 2.2. Peraltro, la relativa sentenza, resa il 26.10.09 con il n. 12640, fu appellata dalla succeditrice di AV Rt (Magyar Nemzeti Vagyonkezeló, di

seguito, per brevità, MNV Krt), dal Ministero delle Finanze della Repubblica d'Ungheria (succeduto al Ministero delle Privatizzazioni) e da quest'ultima, invocando la correzione di un errore materiale nell'identificazione della prima e deducendo l'ingiustizia della compensazione delle spese di primo grado; la San Marco Progetti, dal canto suo, interpose appello in via incidentale sul merito della sua domanda originaria, chiedendo l'accoglimento delle domande originariamente dispiagate in primo grado e, successivamente, la reiezione dell'appello subordinato incidentale dipendente formulato dalle controparti. Peraltro, l'adita corte di appello accolse il gravame principale e respinse quello incidentale, tanto da condannare l'odierna ricorrente al pagamento delle spese di primo e secondo grado.

§ 2.3. Infine, per la cassazione della sentenza della corte ambrosiana, resa il 13.5.14 col n. 1719, ricorre oggi la San Marco Progetti srl, ora in liq.ne, affidandosi ad undici motivi: mentre resistono, con unitario controricorso, la Repubblica di Ungheria, il Ministero delle Finanze della Repubblica di Ungheria e la Magyar Nemzeti Vagyinkezel zrt (spendendo questa la qualità di rappresentante in giudizio degli altri convenuti pubblici a termini di normativa interna indicata come "CVI.\2007").

§ 2.4. E, per la pubblica udienza del 23.7.15, la ricorrente deposita, ai sensi degli artt. 372 e 378 cod. proc. civ., documentazione sull'ammissibilità del ricorso e memoria illustrativa.

Motivi della decisione

§ 3. – Sono indispensabili alcune notazioni preliminari.

§ 3.1. In primo luogo, non rileva, nessuno avendo instato per la riunione o anche soltanto per la trattazione congiunta, che sulla medesima vicenda sia stata resa da altra corte territoriale (quella di Roma) sentenza di reiezione delle pretese per le medesime vicende nei confronti degli stessi convenuti, avanzate però dall'assicuratrice del pagamento dell'ingentissimo corrispettivo dei due contratti per cui oggi è causa (sentenza n. 1231 del 25.2.14, resa poi oggetto di ricorso in cassazione iscritto al n. 14391/14 del r.g. di questa Corte, recante declaratoria di difetto di giurisdizione del giudice italiano sulla domanda di risarcimento dispiagata da SACE per € 153.128.001,54, oltre accessori).

§ 3.2. Sempre prima di ogni altra cosa, va rilevato che più non è stata prospettata, almeno nel grado di appello e quindi con sua definitiva preclusione a maggior ragione in questa sede (Cass. Sez. Un., 20 novembre 2008, n. 27531; Cass. Sez. Un., 22 aprile 2013, n. 9693; Cass. 26 settembre 2013, n. 22097), alcuna questione di giurisdizione del giudice italiano, solo adombrata, stando agli atti legittimamente esaminabili da parte di questa Corte di legittimità, in primo grado ma evidentemente risolta in senso sfavorevole agli originari convenuti senza alcuna adeguata impugnazione sul punto.

§ 3.3. Ancora, non ha rilievo la doglianza, preliminare in rito ma formulata al termine del loro controricorso (pagine 33 e seguente), degli intimati sul fascicolo di parte di secondo grado della ricorrente: questa produce invero i documenti, precisando che essi erano stati smarriti nella produzione dinanzi alla corte territoriale, ma attestando sotto la sua responsabilità che quelli che qui versa in atti corrispondono agli altri.

Trattandosi però di fascicolo di parte, nessuna "ricostruzione" in senso tecnico può avere luogo, al di là della ricostituzione materiale dei documenti e della loro produzione nel relativo fascicolo in questa sede, con loro offerta e sottoposizione alla controparte quali, benché non più muniti - in dipendenza del denunciato smarrimento da parte di quella - dell'attestazione di tempestivo e rituale deposito della Cancelleria del giudice di appello, effettivamente prodotti in quella sede.

La tutela del diritto degli intimati si esaurisce nella facoltà di contestare che proprio quegli stessi documenti, come riversati in questa sede, siano stati effettivamente prodotti in appello e che la decisione possa allora fondarsi sui medesimi; ma tanto, essendosi essi doluti solo della non rituale "ricostruzione" del fascicolo di parte, essi non hanno, come è evidente, nemmeno ipotizzato.

§ 3.4. È, infine, opportuno - anche dinanzi a differenti trascrizioni, negli atti di parte e nella sentenza qui gravata, dovute alle peculiarità della lingua magiara - precisare che d'ora in avanti tutti i nomi in ungherese, per semplicità (ed a rischio di non piena correttezza dal punto di vista della grammatica, della morfologia e della fonetica di quella lingua), sono qui riportati senza l'indicazione dei segni grafici caratterizzanti le singole lettere dell'alfabeto latino pure da quella impiegate, mentre, per brevità, si farà riferimento ai differenti organismi

pubblici ungheresi (dapprima Allami Vagyonugynokseg, poi Allami Vagyonkezelő Reszvenytársaság ed infine Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrt), diversi dai Ministeri o dalla Repubblica unitariamente e complessivamente intesa, via via succedutisi nella gestione – a vario titolo, quali imprese o società controllanti (o “holding”) di Stato – delle vicende del complesso processo di privatizzazione delle imprese di Stato del pregresso ordinamento a base socialista con l’espressione (sebbene probabilmente approssimativa, ma) onnicomprensiva “Ente di Stato”.

§ 4. – Ciò posto, va preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità per inesistenza o nullità della notificazione del ricorso per cassazione: la quale è infondata.

§ 4.1. Sotto il profilo della sua esecuzione al domicilio eletto, coincidente con lo studio di un avvocato cancellato dall’albo, si avrebbe l’alternativa per la quale essa:

- o sarebbe perfettamente valida ed efficace, stando a Cass. 21 giugno 2012, n. 10301 (riferita però all’ipotesi di cancellazione volontaria e non di pensionamento, come parrebbe essere accaduto nella specie), che rimarca come anche il difensore cancellato dall’albo mantenga la capacità di ricevere atti processuali della controparte e dell’ufficio;

- o non sarebbe nulla neppure secondo la più rigorosa impostazione di Cass. 13 dicembre 2005, n. 27450 (seguita, poi, da Cass. 20 marzo 2009, n. 6868, nonché da Cass. 22 aprile 2009, n. 9528), perché ogni eventuale nullità risulterebbe comunque sanata *ex tunc* in caso di immediata ripresa del procedimento notificatorio, quando la prima sia stata eseguita in luogo ed a persona collegabile al destinatario;

- nella specie, essa ha quindi avuto luogo in modo corretto: il procedimento notificatorio non è mai stato interrotto, essendo stata contemporaneamente richiesta pure la notifica a mezzo posta all’avvocato delle controparti: così determinandosi, anche ad applicare la più rigorosa delle conclusioni di questa Corte e senza bisogno quindi di prendere espressamente posizione per l’una o per l’altra delle impostazioni, l’effetto della sanatoria di ogni eventuale nullità.

§ 4.2. Sotto il diverso profilo dell’esecuzione della notificazione a mani del procuratore già costituito nei gradi precedenti anziché alla parte presso il medesimo, poi, pure la notificazione dell’atto di impugnazione effettuata direttamente al procuratore anziché alla parte presso

quest'ultimo soddisfa l'esigenza che l'atto di gravame sia portato a conoscenza della parte per il tramite del suo rappresentante processuale (Cass. 25 agosto 2005, n. 17299).

Anzi, può dirsi che, univocamente descritto – come avviene nella specie – il professionista legale destinatario come rappresentante in giudizio della parte indicata nell'atto di impugnazione, è comunque tutelato il diritto di difesa di quella con la presa di conoscenza immediata e tempestiva del contenuto dell'atto di impulso dell'ulteriore grado o giudizio da parte di un soggetto, munito di mandato anche a tale fine, tecnicamente attrezzato per apprezzarne le implicazioni e adottare quindi, con il coinvolgimento della parte stessa o in alternativa direttamente in esecuzione del mandato originario se non limitato al grado precedente, le determinazioni relative alla successiva reazione processuale più adeguata nell'interesse di quella. Ancora, le differenze semantiche nell'impiego di formule vagamente sacramentali, fondate oltretutto sull'uso di preposizioni diverse e dal significato ambiguo nel contesto in cui sono adoperate, possono cedere il passo all'esigenza della sostanzialità della tutela da offrire alla parte destinataria, la quale, come si è visto, è adeguatamente tutelata sol che l'atto sia notificato proprio al suo tecnico rappresentante in giudizio (che resta obbligato, in virtù del mandato originario, ad espletare le attività immediatamente conseguenti alla notificazione dell'impugnazione e dettate dagli obblighi di diligenza professionale, come ricorda, sancendo definitivamente la c.d. ultra-attività del mandato difensivo, Cass. Sez. Un., 4 luglio 2014, n. 15295), purché – come peraltro succede nella specie – con i dati indispensabili a fargli prendere conoscenza della vicenda processuale in ordine alla quale attivarsi.

§ 4.3. Sotto il profilo, ancora, dell'incompetenza territoriale dell'ufficiale giudiziario precedente, basti richiamare il duplice principio, costantemente affermato, del carattere promiscuo della competenza a notificare il ricorso per cassazione (che spetta allora sia all'ufficiale giudiziario di Roma, sia a quello del luogo ove ha sede l'ufficio giudiziario che ha reso la decisione impugnata: da ultimo: Cass., ord. 17 luglio 2015, n. 15101; Cass., ord. 17 gennaio 2012, n. 611; Cass. Sez. Un., ord. 8 marzo 2011, n. 5407; Cass. 15 luglio 2010, n. 16592; Cass. 27 marzo 2000, n. 3632) e poi della sanabilità mediante costituzione in



giudizio del destinatario della notifica (Cass. 17 gennaio 2003, n. 637; Cass. 21 agosto 2013, n. 19352). Ciò che esclude la nullità, o – a tutto concedere – la non sanatoria di essa anche sotto questo profilo.

§ 4.4. Le ragioni in base alle quali le controricorrenti sostengono la necessità di rivedere gli indirizzi interpretativi maturati in sede di legittimità in punto di sanatoria per raggiungimento dello scopo non possono comportare il superamento della giurisprudenza testé richiamata, visto che, a fronte dell'esigenza del rispetto del vincolo della cosa giudicata formale, vi è quella della corretta estrinsecazione del diritto di difesa prima (ed al fine) del consolidamento di quest'ultima.

Tale consolidamento presuppone proprio il bilanciamento delle contrapposte pretese delle parti in ordine allo sviluppo del processo, attuato correttamente con l'estrinsecazione della possibilità, per la destinataria della notificazione irrituale (purché – ma non è questo il caso – non inesistente), di prendere comunque posizione sul merito delle contrapposte doglianze e richieste.

§ 4.5. Pertanto, già solo alla stregua della notificazione eseguita a mezzo del servizio postale, benché a ministero dell'ufficiale giudiziario dell'UNEP presso la corte di appello di Milano ma a mezzo posta, il 29.12.14 al procuratore già costituito delle odierne controricorrenti, ritualmente è stato instaurato il rapporto processuale relativo al giudizio di legittimità ad opera di parte impugnante.

§ 5. – La validità quanto meno della notifica al procuratore costituito in secondo grado elide la rilevanza di ogni eventuale profilo di irritualità della procura alle istituzioni ungheresi diverse dall'Ente di Stato, al contrario dovendo rilevarsi la regolarità della procura conferita da quest'ultimo in forza di atto autenticato con la "apostille" prevista dalla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961.

§ 5.1. Quanto all'Ente di Stato, la procura speciale a resistere in Cassazione risulta invero munita di "apostille" a termini della Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961 – ratificata con legge 20 dicembre 1966, n. 1253 – e rilasciata dall'autorità indicata dalla Repubblica ungherese e comprende anche la traduzione in italiano, ritualmente asseverata con giuramento e quindi in regola con le prescrizioni elaborate da questa Corte: infatti (da ultimo, Cass. 29 maggio 2015, n. 11165), la procura speciale alle liti rilasciata all'estero,



sia pur esente dall'onere di legalizzazione da parte dell'autorità consolare italiana, nonché dalla cd. "apostille", in conformità alla Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, ovvero ad apposita convenzione bilaterale, è nulla, agli effetti dell'art 12 della legge 31 maggio 1995, n. 218, relativo alla legge regolatrice del processo e che impone il rispetto della legge italiana per tutti gli atti strettamente relativi al processo che si svolge in Italia, solamente ove non sia allegata la traduzione dell'attività certificativa svolta dal notaio od altro pubblico ufficiale, e cioè l'attestazione che la firma sia stata apposta in sua presenza da persona di cui egli abbia accertato l'identità, vigendo pure per gli atti prodromici al processo il principio generale della traduzione in lingua italiana a mezzo di esperto.

§ 5.2. Quanto, poi, alla ritualità del conferimento della procura speciale per resistere al presente ricorso per Cassazione da parte dei Ministeri ed alle altre persone giuridiche pubbliche istituzionali della Repubblica ungherese, si rileva che l'atto versato nella produzione delle controricorrenti, sia pure apparentemente in regola con la Convenzione dell'Aja del 5 ottobre 1961, si limita a predicare i poteri, in capo alla mandante Magyar Nemzeti Vagyonkezelő Zrtkoruen mukodo Részvenytársaság, di rappresentanza processuale anche del Ministero delle Finanze della Repubblica di Ungheria e della Repubblica di Ungheria unitariamente considerata.

È ben vero che la difficile perspicuità e quindi non comprensibilità del richiamo, fatto nell'intestazione del controricorso, ad una fonte normativa ungherese indicata come "CVI.\2007", renderebbe di fatto non operativa, nella fattispecie, la regola, propria del mutato assetto ordinamentale, dell'ufficio accertamento da parte del giudice italiano del contenuto delle normative straniere espressamente invocate.

Tuttavia, rilevando la questione ai soli fini della ritualità o meno della costituzione di due soli dei tre intimati con unitario controricorso, tale proclamazione può relegare al piano della mera responsabilità nei rapporti interni tra quegli Enti ogni eventuale improprietà dei riferimenti e reputarsi sufficiente ai fini dell'assunzione di parte ritualmente intimata in capo appunto a quegli Enti pubblici istituzionali ungheresi.



§ 6. – Alla stregua degli atti legittimamente esaminabili da questa Corte in sede di legittimità possono così ricostruirsi i fatti costitutivi adottati dall'attrice in primo grado, odierna ricorrente.

§ 6.1. Nel corso dell'esecuzione di due contratti, stipulati nel 1991, di realizzazione o fornitura di impianti industriali del valore iniziale di 249 milioni di marchi tedeschi in valori del tempo, ai primi del 1994 la contraente italiana (fornitrice o appaltatrice), in una sopravvenuta situazione di seria incertezza sulla solvibilità della committente ungherese Elzett-Certa, anche in quanto coinvolta nel processo di c.d. destatalizzazione o privatizzazione dalla sua precedente forma di impresa di Stato regolata dal regime di c.d. socialismo reale (con tale espressione intendendosi, ai fini che qui rilevano, al connotato della concentrazione della titolarità e dell'uso dei mezzi di produzione in capo allo Stato, che è solo uno dei tratti distintivi riconosciuti dalla critica storica come caratterizzanti l'istituto), aveva cautelativamente sospeso la propria prestazione o fornitura: e tanto anche a seguito della – o in concomitanza con la – sospensione delle garanzie assicurative da parte di SACE spa (assicuratrice dell'operazione commerciale per il 95% dell'ingente valore complessivo lordo), indispensabili per lo sblocco del pagamento da parte della finanziatrice inglese a fronte del progredire della fornitura stessa.

§ 6.2. Dopo tali sospensioni, l'Ente di Stato ungherese aveva affermato:

- con la nota del 27.1.94, che, pur premettendo di "confirm", cioè di "confermare", una serie di circostanze, come pure di somministrare "further information" (cioè "ulteriori informazioni"), il medesimo Ente "is responsible for all the debts of Elzett-Certa", cioè, che esso "è responsabile per tutti i debiti di Elzett-Certa";

- con la nota 13.4.94, sia pure rivolta all'Ambasciatore italiano a Budapest, che detto Ente "has undertaken ... to be liable for all debts of Elzett-Certa", cioè "si è impegnato ... ad essere responsabile per tutti i debiti di Elzett-Certa";

- infine, con la nota 27.4.94, che "the Hungarian State will be ultimately responsible for the obligations of the Hungarian State Holding Company in the event of insolvency or liquidation of the same", cioè che "lo Stato ungherese sarà in ultima istanza responsabile per le obbligazioni

della società controllante dello Stato ungherese in caso di insolvenza o liquidazione della stessa”.

§ 6.3. A seguito di tali comunicazioni, la fornitura fu riattivata ed anzi completata, ma subito dopo, nel settembre dello stesso 1994, dichiarata l'insolvenza della committente, nessuno degli Enti ungheresi coinvolti intese poi farsi carico delle obbligazioni di quest'ultima; e, in dipendenza di tanto, l'odierna ricorrente corrispose alla banca inglese finanziatrice l'ingente importo di sua spettanza in restituzione – maggiorata ovviamente di oneri e spese – dell'integrale anticipazione, da quella eseguita, del corrispettivo dell'ingentissima fornitura per intero onorata dall'impresa italiana.

§ 7. – Alla disamina di tutti i motivi va premessa una considerazione comune alle doglianze prospettate ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., circa le questioni poste dalla novella del 2012 del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. [di cui all'art. 54, co. 1, lett. b), del d.l. 22 giugno 2012, n. 83, conv. con mod. in l. 7 agosto 2012, n. 134: norma applicabile per essere la sentenza gravata stata pubblicata dopo il dì 11.9.12, secondo la disciplina transitoria di cui all'art. 54, co. 3, della stessa legge], a mente della quale è motivo di ricorso per cassazione un “omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” (sul punto, Cass., 11 dicembre 2014, n. 26097).

§ 7.1. Alla stregua della giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte sul punto (fin da Cass. Sez. Un., 7 aprile 2014, n. 8053), con tale riforma – applicabile *ratione temporis* alla fattispecie – si è avuta un'ulteriore sensibile restrizione dell'ambito di controllo, in sede di legittimità, del controllo sulla motivazione di fatto: con riduzione al minimo costituzionale del sindacato sulla motivazione in sede di giudizio di legittimità, per cui l'anomalia motivazionale denunciabile in questa sede è solo quella che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante e attiene all'esistenza della motivazione in sé, come risulta dal testo della sentenza e prescindendo dal confronto con le risultanze processuali, e si esaurisce, con esclusione di alcuna rilevanza del difetto di sufficienza, nella mancanza assoluta di motivi sotto l'aspetto materiale e grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili, nella motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile.



In questo contesto, il nuovo testo del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ. introduce nell'ordinamento un vizio specifico che concerne l'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo (vale a dire che se esaminato avrebbe determinato un esito diverso della controversia); e tanto comporta (Cass. Sez. Un., 22 settembre 2014, n. 19881, seguita, tra le altre, da Cass., 11 dicembre 2014, n. 26097) che l'omesso esame di elementi istruttori non integra di per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice, benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie; mentre in ogni caso, la parte ricorrente dovrà indicare - nel rigoroso rispetto delle previsioni di cui agli artt. 366, primo comma, n. 6, cod. proc. civ. e 369, secondo comma, n. 4, cod. proc. civ. - il "fatto storico", il cui esame sia stato omesso, il "dato", testuale o extratestuale, da cui ne risulti l'esistenza, il "come" e il "quando" (nel quadro processuale) tale fatto sia stato oggetto di discussione tra le parti, e la "decisività" del fatto stesso.

§ 7.2. Pertanto, dopo la ricordata riforma la ricostruzione del fatto operata dai giudici del merito - sempre comunque esclusa la rivalutazione del merito della controversia o la scelta degli elementi istruttori su cui fondare la decisione (Cass. 17 novembre 2005, n. 23286; Cass. 18 maggio 2006, n. 11670; Cass. 9 agosto 2007, n. 17477; Cass. 23 dicembre 2009, n. 27162; Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. sez. un., 21 dicembre 2009, n. 26825; Cass. 26 marzo 2010, n. 7394; Cass. 18 marzo 2011, n. 6288; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 20 aprile 2012, n. 6260) - è ormai sindacabile in sede di legittimità soltanto ove la motivazione al riguardo sia viziata da vizi giuridici, oppure se manchi del tutto, oppure se sia articolata su espressioni od argomenti tra loro manifestamente ed immediatamente inconciliabili, oppure perplessi, oppure obiettivamente incomprensibili; mentre non si configura un omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, ove quest'ultimo sia stato comunque valutato dal giudice, sebbene la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie, in una motivazione scevra dai soli gravissimi vizi appena detti.

§ 8. – Tutto ciò posto, va affrontata la prima serie di problematiche, indotte dall'originaria domanda fondata sulla responsabilità contrattuale degli Enti ungheresi ed articolate sui primi sette motivi di ricorso.

§ 8.1. In particolare, la San Marco Progetti srl in liq.ne si duole:

- col primo motivo, di "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione al comb. disp. fra l'art. 1324 c.c. e gli artt. 1362 e 1366 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che le dichiarazioni del 27.01.1994, 01.02.1994, 13.04.1994 e 27.4.1994, per cui è causa, avrebbero solo contenuto ricognitivo-informativo e, come tali, non conterrebbero obblighi di cui possa assumersi la violazione";

- col secondo, di "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sull'obbligo di motivazione (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.) e vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.";

- col terzo, di "violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto sulla impossibilità della prestazione (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 1256 c.c.), nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che AV Rt si sarebbe liberata dell'obbligo di trasformare EC in società per azioni per impossibilità della prestazione, senza accertare l'eventuale imputabilità dell'asserita impossibilità in capo AV Rt";

- col quarto, di "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sull'obbligo di motivazione (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.) e vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c.";

- col quinto, di "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sull'interpretazione dei contratti e degli atti unilaterali (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione al comb. disp. fra l'art. 1324 c.c. e gli artt. 1362 e 1366 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che l'obbligo AV Rt di trasformare EC in società per azioni, assunto con le dichiarazioni per cui è causa, sarebbe stato subordinato a condizione implicita non avveratasi nel caso concreto";

- col sesto, di "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto sull'obbligo di motivazione (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione agli artt. 111, comma 6°, Cost. e 132, n. 4, c.p.c.)";

- col settimo, di "violazione e/o falsa applicazione delle norme di diritto (art. 360, n. 3, c.p.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado non ha applicato la norma di cui all'art. 1359 c.c."

In estrema sintesi, può dirsi che, con tale complesso di doglianze, la ricorrente, richiamato il contenuto delle diverse comunicazioni oggetto di controversia (del 27.1.1994, del dì 1.2.1994, del 13.4.1994 e del 27.4.1994), contesta:

- la correttezza, in relazione alle regole semantiche proprie della lingua inglese, dell'interpretazione letterale delle espressioni ivi adoperate dalla holding di Stato in ordine alla trasformazione della committente in s.p.a. totalmente da essa controllata (ciò che avrebbe comportato, stando alla legislazione ungherese pacificamente applicabile alla fattispecie, l'illimitata responsabilità della controllante per tutti i debiti della prima) ed alla piena responsabilità dell'Ente di Stato;

- la sufficienza di un'interpretazione meramente letterale in un contesto caratterizzato dalla complessiva situazione di grave difficoltà finanziaria della committente e dalla decisività delle assicurazioni ricevute al fine di sbloccare le forniture rimaste poi impagate;

- l'affermazione della subordinazione implicita degli impegni dell'Ente di Stato ad una condizione presupposta, quale la sussistenza dei necessari presupposti di economicità, poi esclusi in relazione alla compromessa situazione debitoria della EC.

§ 8.2. Dal canto loro, i controricorrenti:

- quanto al primo motivo, sottolineano la correttezza dell'interpretazione riferita alla lingua inglese, anche per non avere mai alcuno invocato la nomina di un consulente o traduttore;

- quanto al secondo motivo, oltre a rimarcare come esso si riferisca a valutazioni di merito vietate in sede di legittimità, ribadiscono la correttezza dell'interpretazione delle lettere quali mere informazioni e non quali assunzioni di garanzia, pure invocando l'analoga conclusione della corte di appello di Roma con sentenza n. 1231/14 nella causa di SACE contro la Repubblica di Ungheria, della cui motivazione anzi riportano qualche stralcio;

- quanto al terzo motivo, negano la sussistenza di qualunque potere in capo ad AV rt di procedere alla privatizzazione, in quanto mera titolare

di partecipazioni nell'insolvente EC, ricordando che la privatizzazione avrebbe avuto luogo solo sussistendone i presupposti economici;

- quanto al quarto motivo, ribadiscono la correttezza dell'esclusione, ad opera della corte di merito, di un contenuto obbligatorio o negoziale delle comunicazioni dedotte in giudizio; e mettono in evidenza che il venir meno della partecipazione azionaria in EC – e la conseguente assunzione di responsabilità per i debiti di quest'ultima – era dovuto non ad un rifiuto della partecipante, ma alla constatata gravissima situazione debitoria di quella; pure richiamando un tale "memorandum Scifoni" prodotto alla corte di appello di Londra, a loro dire esaustivamente esplicativo delle vicende della privatizzazione delle imprese di Stato nei Paesi ex socialisti;

- quanto al quinto motivo, attribuiscono la mancata assunzione di responsabilità all'impatto sulla grave situazione economica di EC dell'evolversi della normativa interna ungherese e della transizione, comportante un travaglio legislativo, verso l'economia di mercato;

- quanto al sesto motivo, aggiungono alle difese già svolte che corretta ed analitica è stata la sentenza di merito, nella sua disamina delle singole missive e poi del loro complessivo significato;

- quanto al settimo motivo, rimarcano la correttezza delle conclusioni sul contenuto meramente informativo delle note poste da controparte a base delle sue pretese

§ 8.3. In primo luogo, sono tecnicamente inammissibili il secondo, il quarto ed il sesto motivo, prospettati come vizi motivazionali, sebbene anche con riferimento alla normativa codicistica e costituzionale in punto di contenuto minimo della motivazione; infatti, le carenze di quest'ultima possono rilevare ormai, secondo quanto argomentato al precedente § 6, in casi ben delimitati e sostanzialmente residuali, che non ricorrono nella specie.

La corte di merito, invero, prende in considerazione gli elementi dedotti e motiva sui medesimi, applicando precise regole ermeneutiche e individuando determinati contenuti degli elementi istruttori; pertanto, può – a tutto concedersi – essere posto in discussione il risultato di tale attività ermeneutica, quale vizio di sussunzione entro la fattispecie normativa di volta in volta invocata, ma soltanto ai sensi del n. 3 dell'art. 360 cod. proc. civ. ed in relazione alle singole norme, ermeneutiche o sul contenuto dei contratti, in concreto coinvolte: ciò che, peraltro, la

ricorrente si induce a fare almeno coi motivi primo, terzo, quinto e settimo, sicché i profili di incongruità della motivazione possono essere recuperati, alla stregua di tali doglianze, come oggetto di vizi di sussunzione della fattispecie concreta.

§ 8.4. Vanno allora congiuntamente trattati il primo, il terzo, il quinto ed il settimo motivo, per l'evidente loro intima connessione; ed alla loro disamina va premessa, ad ogni buon conto, l'esclusione della rilevanza in questa sede di un tale "memorandum Scifoni", più volte citato dai controricorrenti (e, a quanto consta, prodotto nel giudizio dinanzi alla corte di appello inglese ed anzi posto a base della decisione di quest'ultima), visto che di esso non solo non si trascrive il testo, ma neppure si indica quando e come sarebbe stato sottoposto all'attenzione dei giudici del merito della presente controversia.

Decisiva, ai fini tanto della verifica della fondatezza della pretesa basata sulla responsabilità contrattuale che di quella basata su quella extracontrattuale, è l'interpretazione dei diversi atti unilaterali trascritti sopra al § 6.2.

§ 8.5. È ben vero che (tra le altre, v., da ultimo, Cass. 4 novembre 2014, n. 23447):

- l'interpretazione delle clausole contrattuali rientra tra i compiti esclusivi del giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se rispettosa dei canoni legali di ermeneutica ed assistita da congrua motivazione, potendo il sindacato di legittimità avere ad oggetto non già la ricostruzione della volontà delle parti, bensì solo l'individuazione dei criteri ermeneutici del processo logico del quale il giudice di merito si sia avvalso per assolvere la funzione a lui riservata, al fine di verificare se sia incorso in vizi del ragionamento o in errore di diritto (tra le molte, v.: Cass. 31 marzo 2006, n. 7597; Cass. 1 aprile 2011, n. 7557; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2109; Cass., ord. 9 gennaio 2013, n. 380); pertanto, al fine di far valere una violazione sotto i due richiamati profili, il ricorrente per cassazione deve non solo fare esplicito riferimento alle regole legali di interpretazione mediante specifica indicazione delle norme asseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì, a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito si sia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbia applicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti, non

essendo consentito il riesame del merito in sede di legittimità (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17168);

- al riguardo, le regole legali di ermeneutica contrattuale sono governate da un principio di gerarchia, in forza del quale i criteri degli artt. 1362 e 1363 cod. civ. prevalgono su quelli integrativi degli artt. 1365-1371 cod. civ., posto che la determinazione oggettiva del significato da attribuire alla dichiarazione non ha ragion d'essere quando la ricerca soggettiva conduca ad un utile risultato ovvero escluda da sola che le parti abbiano posto in essere un determinato rapporto giuridico: pertanto, l'adozione dei predetti criteri integrativi non può portare alla dilatazione del contenuto negoziale mediante l'individuazione di diritti ed obblighi diversi da quelli espressamente contemplati nel contratto o mediante l'eterointegrazione dell'assetto negoziale esplicitamente previsto dai contraenti, neppure se tale adeguamento si presenti, in astratto, idoneo a ben contemperare il loro interesse (in generale, tra le altre: Cass. 24 gennaio 2012, n. 925 e Cass. 11 ottobre 2012, n. 17324; sulla prima parte, v. altresì, tra le molte, Cass. 22 marzo 2010, n. 6852, ovvero Cass. 25 ottobre 2005, n. 20660);

- in sostanza (Cass. 11 marzo 2014, n. 5595), è prioritario il canone fondato sul significato letterale delle parole, di cui all'art. 1362, primo comma, cod. civ., sicché, quando esso risulti sufficiente, l'operazione ermeneutica deve ritenersi utilmente, quanto definitivamente, conclusa (Cass. 27 febbraio 2015, n. 3980);

- peraltro, nell'applicazione dei medesimi criteri ermeneutici alle dichiarazioni unilaterali, pure in linea di massima consentita dalla stessa lettera del codice sostanziale, non può rilevare alcuna comune intenzione delle parti o condotta di entrambe, ma solo la volontà del dichiarante e la sua condotta (tra molte: Cass. 14 aprile 2006, n. 8876; Cass. 19 giugno 2008, n. 16612; Cass. 29 gennaio 2009, n. 2399; Cass. 11 gennaio 2011, n. 460; Cass. 14 novembre 2013, n. 25608; Cass. 9 aprile 2014, n. 8361);

- né è questa la sede per approfondire la complessa tematica, sostenuta soprattutto in dottrina (con il richiamo, ad es., a Cass. 6 febbraio 2007, n. 7500, ovvero a Cass. 9 maggio 2008, n. 11561) - della necessità di una maggiore considerazione per i canoni della teoria giuridico-ermeneutica (a discapito della prevalente e tradizionale

giurisprudenza logico-analitica) e, quindi, di una valorizzazione dei canoni precomprensivi del giudice del merito in una valutazione circolare di natura triadica (tra soggetto interpretante, contesto e oggetto dell'interpretazione): con la conseguenza di attribuire pregnante rilievo alla c.d. ermeneutica correttiva, che esclude la tradizionale limitazione dell'interpretazione stessa al mero dato testuale e suggerisce, al contrario, di inserirlo in un più complessivo coacervo di condotte, comportamenti e riferimenti, del quale quello rappresenta certo il più importante, ma uno solo, degli elementi di determinazione dell'effettiva volontà negoziale (v. già un cenno in Cass. 11 ottobre 2012, n. 17324).

§ 8.6. Già solo sulla base dei principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte in merito agli artt. 1362 e 1366 cod. civ., tuttavia, si può rilevare la non correttezza dell'applicazione di un metodo interpretativo meramente letterale nella peculiare fattispecie in esame: metodo il quale malamente si attaglia, se non altro in presenza di espressioni potenzialmente polisemiche o non perfettamente univoche, ad una lingua straniera per entrambi gli interessati (cioè, l'autore della dichiarazione unilaterale ed il suo destinatario, con ulteriore allentamento del vincolo di immediata coincidenza tra significato dell'espressione adoperata e senso da essa ricavabile), non solo e non tanto in difetto di formali approfondimenti di esperti di quella lingua ad un livello maggiore rispetto a quello della possibile conoscenza privata dei relativi elementi o parametri, quanto soprattutto in un contesto di negoziazione internazionale di estrema delicatezza.

Se è vero che la diffusione della conoscenza della lingua inglese anche nella cultura media del mondo giuridico internazionale ed italiano e comunque nel settore del commercio o dei rapporti transfrontalieri è dato di fatto indubitabile, non solo e non tanto non può il giudice del merito applicare, al delicato profilo della traduzione di un'espressione semantica determinante, le sue personali conoscenze anche di vera e propria grammatica, quando dirimenti come nella specie (sebbene limitatamente all'interpretazione di alcune delle espressioni, come il verbo modale «will»), senza sostenerle con l'asseverazione di un esperto, ma soprattutto non può esimersi dal considerare le ragioni per le quali la dichiarazione è stata resa ed il complessivo contesto di circostanze in cui essa si inserisce.

In questi casi, semplicemente vengono meno i presupposti per la generale conclusione della sovraordinazione gerarchica ed autosufficienza esclusiva del criterio letterale: visto che la diversità della lingua, aggravata dalla sua estraneità ad entrambe le parti interessate, non consente lo stesso grado di univocità nell'attribuzione del significato al significante specifico, ma soprattutto visto che l'esigenza di certezza dei traffici internazionali impone che tali dichiarazioni non siano scorperate dal complessivo quadro di riferimento e quindi dall'intenzione del soggetto che le rende e della normale o prudente valutazione di quella da parte dell'altro soggetto che, dopo averle – come nella specie – esplicitamente sollecitate, le ha ricevute.

§ 8.7. È evidente allora che, nel contesto di sospensione (evidentemente cautelativa) del completamento della fornitura – e cioè dell'esecuzione della prestazione a proprio carico – attivato in autotutela – in plausibile applicazione della generale eccezione per la quale *inadimplenti non est adimplendum* – da parte dell'appaltatrice, i detti scritti non potevano avere altro scopo che proprio quello di fare superare alla committente le remore e le perplessità, benché del tutto giustificate, e di conseguirne, suscitandone l'affidamento sulla futura responsabilità dei diversi Enti statali ungheresi a vario titolo coinvolti, la desistenza da quella condotta unilaterale e, con essa, l'induzione allo spontaneo rovinoso completamento della prestazione da essa dovuta.

L'eventualità di una tale finalità del dichiarante o della percepibilità di quella in quanto tale, ove desumibile dal contesto stesso dei medesimi atti, è stata del tutto tralasciata dalla corte territoriale, la quale si è limitata ad una traduzione, per quanto letterale e con – benché, sul punto, impeccabile – qualificazione del verbo «will» quale verbo modale, avulsa però da quel contesto (se non anche priva di un'asseverazione di un esperto linguista sulle peculiari sfumature semiologiche del termine rapportato in quel medesimo frangente); mentre un peso determinante invece insussistente è stato attribuito al fatto che una di quelle dichiarazioni fosse rivolta all'Ambasciatore, senza indagare se, appunto nel contesto descritto, essa fosse idonea a prefigurare l'assunzione di diretta responsabilità in favore di un terzo, espressamente ivi presupposta con il richiamo formulatovi alla precedente lettera 1.2.94

della Compagnia di Stato al terzo stesso, oggetto formale – del resto – della comunicazione.

Degradare tali comunicazioni a mere informazioni, allora e nel contesto dato, non è solo riduttivo, ma è proprio non corretto, in relazione ai criteri ermeneutici sopra ricordati, con evidente fondatezza dei motivi primo e quinto.

§ 8.8. – Né può dirsi sussistente – con specifico più approfondito riferimento ai motivi terzo e settimo – un valido condizionamento, implicito o presupposto, delle dichiarazioni rese, dopo la conclusione del contratto ed al fine di provocare lo sblocco della sua esecuzione, autonomamente dagli Enti di Stato ungheresi quanto all'originaria posizione debitoria dell'impresa di Stato originaria committente.

La subordinazione dell'operatività della responsabilità diretta dello Stato o di suoi Enti, quand'anche attraverso il mantenimento del controllo totalitario del capitale a termini della (pre-)vigente legislazione ungherese, al fatto che la legislazione non avesse poi finito per escluderlo o a quello che le condizioni economiche lo avessero consentito urta – non solo contro la mera potestatività della condizione così prefigurata (*si voluero*), tanto dipendendo proprio dalle competenti autorità ungheresi, appunto complessivamente evocate in giudizio con la citazione della Repubblica di Ungheria, ma soprattutto – contro elementari esigenze di tutela di affidamento nel traffico giuridico, perfino in una situazione complessa, dal punto di vista economico e giuridico, quale il processo di privatizzazione delle imprese già di Stato nei Paesi del c.d. blocco socialista (processo che può indicarsi, in grandissima approssimazione e limitatamente ai fini della risoluzione della presente controversia, come transizione dal sistema della proprietà e della gestione concentrate in via esclusiva in capo allo Stato – e senza criteri di intrinseca economicità della singola iniziativa – a quello in cui l'una e l'altra sono consentite pure ai privati in vista di un pareggio, se non di un utile, d'esercizio).

§ 8.9. Non è necessario verificare l'assunto – a cui favore pure militerebbero validi argomenti – che lo Stato sovrano che si evolve da un'economia statalista e dirigista verso quella di mercato è civilmente responsabile, in esse succedendovi, in tutto e per tutto delle obbligazioni assunte dalle sue imprese o articolazioni o emanazioni nel periodo in cui diversa era l'economia di sistema. A favore della conclusione militerebbe

la circostanza dell'indiscussa continuità ed identità dell'ente statale, nonostante lo sconvolgimento del suo assetto, nonché la considerazione che il riconoscimento ad uno Stato, che trasforma il proprio sistema economico in un altro, di una sorta di immunità per le conseguenze patrimoniali delle sue scelte, quand'anche beninteso sovrane, comporterebbe un intollerabile stravolgimento del sistema di tutela dei diritti dei terzi e l'ingiustificabile riversamento del rischio di tali epocali trasformazioni sulle controparti dei singoli contratti precedentemente stipulati, purché (o quando, come nella specie) esse siano, ovviamente, incolpevoli.

E neppure quindi è necessario verificare la configurabilità di un autentico danno da privatizzazione, simmetrico – per struttura e genesi – a quello da nazionalizzazione: di tali scelte sovrane può quindi, a determinate condizioni (come, almeno in tesi e senza pregiudizio dell'accertamento in concreto, ma alla stregua delle sancite indicazioni di cui sopra, nel caso in esame, di separato ed ulteriore atteggiamento di assicurazione sulla persistenza o sull'assunzione di responsabilità da parte di soggetti pubblici solvibili), chiamarsi lo Stato sovrano che le compie a risponderne davanti alla giurisdizione del danneggiato; solo che, nelle ipotesi di nazionalizzazione, generalmente disperando dell'utile conseguibilità di una pronuncia eseguibile nei confronti di quello, talvolta accade che sia lo Stato del danneggiato (per ragioni di interesse generale o di solidarietà concreta e quindi senza averne giuridico obbligo, nemmeno a titolo di incapacità di neutralizzare quelle condotte dannose con attività di soggetto di diritto internazionale) a prevedere un indennizzo e a riconoscerlo talvolta perfino come diritto soggettivo del soggetto che da quelle scelte ha ricevuto nocimento.

§ 8.10. Infatti, nella specie non si discute di un danno da privatizzazione in quanto tale, ovvero nei sensi appena puntualizzati, bensì di un danno da condotta di Enti di Stato ed altre articolazioni dello Stato che nel processo di privatizzazione in corso trova solo l'occasione; il danno prospettato dalla ricorrente non deriva infatti dalla scelta di privatizzare, ma dalla successiva e diversa condotta di prospettare una responsabilità dello Stato ungherese *proprio durante ed in riferimento agli effetti del processo di privatizzazione.*

Insomma, quello che assume rilievo dirimente nella fattispecie non è la responsabilità diretta per le obbligazioni contrattuali originarie di Elzett-Certa, ma quella per una diversa serie di condotte, successive alla stipula e contemporanee alla prolungata condotta di esecuzione dei contratti; oltretutto, condotte tenute al di fuori dell'esercizio della sovranità dello Stato, come del resto oramai deve aversi per acquisito per giudicato interno sulla sussistenza della giurisdizione del giudice ordinario italiano.

§ 8.11. Si è avuto infatti che:

- una serie di ingentissime obbligazioni contrattuali potrebbe essere stata assunta liberamente da un'impresa statale in un momento in cui ancora vigeva la piena responsabilità dello Stato in conformità ai principi del persistente regime c.d. socialista,

- durante il corso dell'esecuzione del contratto – protratta nel tempo – e cioè quando era ancora possibile, per l'appaltatrice italiana *in bonis*, quanto meno invocare la generalissima eccezione *inadimplenti non est adimplendum* ed evitare o almeno limitare il rischio dell'ingentissimo danno di portare a compimento il rigoroso rispetto dei propri obblighi contrattuali senza conseguire il corrispettivo pattuito, la controparte *in bonis* ha appunto sospeso la propria prestazione davanti al rischio di insolvenza della committente;

- vi è stata una serie di dichiarazioni dal tenore testuale forse non del tutto univoco, ma certo non equivocamente dirette, come reso manifesto dal contesto di sospensioni comunque cautelativamente adottate, a rassicurare l'appaltatrice sulla sussistenza, a vario titolo, delle condizioni per una sussidiaria o diretta responsabilità degli evidentemente solvibili corrispondenti enti pubblici ungheresi;

- a seguito di tali dichiarazioni la controparte italiana *in bonis* si è esposta, rinunciando alla sospensione unilaterale già attuata, al rischio del completamento delle proprie prestazioni, poi tramutatosi in danno per la scoperta carenza di garanzia di pagamento.

§ 8.12. Non ha quindi senso addossare alla San Marco Progetti la prevedibilità dell'effetto negativo dell'introduzione, quanto si voglia selvaggia o sregolata, delle regole dell'economia di mercato in un contesto caratterizzato dalla rigidità propria delle economie pianificate stataliste di stampo socialista; né quindi ha senso insistere sull'anteriorità

temporale della stipulazione del contratto rispetto alle condotte prospettate come fonte di responsabilità.

Infatti, è proprio nel momento in cui, nel non breve periodo di prolungata esecuzione del contratto e quindi inevitabilmente dopo la sua stipula, si è manifestato come sempre più concreto il rischio di una inesecuzione dei propri obblighi di pagamento da parte della committente che si situa la condotta degli Enti pubblici ungheresi, potenzialmente idonea a determinare il contraente *in bonis* italiano a completare la sua prestazione e a rinunciare a quei pochi, ma ancora sussistenti, strumenti di autotutela ancora azionabili, inducendolo a confidare nella loro responsabilità per le pregresse obbligazioni proprio nonostante la situazione di grave crisi, quando non di vera e propria insolvenza.

In un momento in cui il processo di privatizzazione stava per giungere al suo epilogo e l'insolvenza dell'impresa di Stato si palesava come probabile, prospettare la persistenza della responsabilità dello Stato privatizzante per indurre il contraente *in bonis* a portare a termine la sua prestazione è condotta indipendente dalla cautela dell'appaltatrice (che pure si era estrinsecata, proprio mediante la sospensione della fornitura) o dalla sua valutazione del processo di privatizzazione: tale condotta influisce causalmente sulle determinazioni e sulle valutazioni della controparte "vittima" della privatizzazione ed è, almeno in teoria, idonea a determinarne le scelte *successive* (la ripresa della fornitura) in modo poi rivelatosi rovinoso.

Nessun processo alla privatizzazione, quindi, ma a come si è trattato un singolo episodio della stessa in relazione alla posizione di una singola controparte che stava tentando di neutralizzare almeno in parte gli effetti, per essa negativi, dell'incombente applicazione delle regole dell'economia di mercato.

§ 9. – Pertanto, non è stata fatta applicazione del seguente principio di diritto: **non è corretta, in quanto resa in violazione dei canoni ermeneutici di cui agli artt. 1362 e 1363 cod. civ., l'interpretazione di dichiarazioni unilaterali in lingua inglese quali mere informative prive di qualunque valore negoziale, nelle quali, per le sopravvenute prospettive di insolvenza della committente pubblica straniera durante il processo di privatizzazione delle imprese di Stato di un Paese già a regime di c.d. socialismo reale**

ed in un contesto caratterizzato dalla già attuata sospensione cautelativa dell'esecuzione di ingenti contratti di fornitura da parte di un appaltatore italiano adempiente, si comunica, soprattutto se al verosimile fine di ottenerne lo sblocco ed il completamento, la responsabilità di Enti pubblici statali stranieri per le obbligazioni a suo tempo assunte dalla committente.

Sul punto, vanno allora per quanto di ragione accolti i motivi primo, terzo, quinto e settimo, tra loro congiuntamente trattati.

§ 10. – Occorre ora esaminare il secondo gruppo di censure, relative alla definizione della originaria domanda fondata sulla responsabilità extracontrattuale, articolate su ulteriori due motivi.

§ 10.1. In particolare, la ricorrente lamenta:

- con l'ottavo motivo, la "violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto concernente il risarcimento del danno per fatto illecito (art. 350 – sic – n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 2043 c.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado ha ritenuto che la lesione del diritto di credito attuata mediante dichiarazioni fraudolente si configurerebbe soltanto nel caso di utilizzo di espressioni fuorvianti, e non nel caso di reticenza o silenzio su circostanze decisive";

- con il nono motivo, un "vizio di motivazione ex art. 360, n. 5, c.p.c., nella parte in cui il giudice di secondo grado non ha preso in considerazione la sequenza cronologica degli avvenimenti rilevanti ai fini della decisione".

In sostanza, la San Marco Progetti:

- prospetta, quale fonte di responsabilità extracontrattuale, la reticenza delle controparti sulla carenza dei presupposti economici della promessa assunzione di responsabilità, previa trasformazione in società per azioni interamente controllata dall'Ente di Stato;

- contesta la conclusione della corte di merito in ordine alla configurabilità della colpa aquiliana soltanto in presenza di un – poi in concreto escluso – disegno fraudolento degli enti ungheresi;

- deduce che proprio la situazione di grave difficoltà finanziaria della committente, lungi dal non essere stata da essa appaltatrice considerata, la aveva indotta a chiedere le garanzie che aveva ritenuto fornite.

§ 10.2. Sul punto, le controricorrenti ribattono:

- quanto all'ottavo motivo, rilevando come i contratti fossero stati stipulati molto tempo prima delle lettere cui si imputa il danno e come, in ogni caso, non fosse certo ignota o non conoscibile l'evoluzione della normativa interna ungherese sulle privatizzazioni: così escludendo un nesso causale tra le lettere del 1994 ed il danno; sicché, esclusa l'ipotizzabilità di una riattivazione delle polizze in assenza di una loro valida e corretta sospensione, rimarcano il contenuto del c.d. memorandum Scifoni, esaminato dalla corte di appello londinese; ma non mancano di sottolineare – senza peraltro formulare una specifica doglianza – come controparte abbia omesso di impugnare la decisione – peraltro adottata dal giudice di primo grado – sull'intervenuta prescrizione del diritto al risarcimento del danno da responsabilità extracontrattuale;

- quanto al nono motivo, ribattendo l'accuratezza della ricostruzione, da parte della gravata sentenza, anche della sequenza cronologica degli avvenimenti.

§ 10.3. Va premesso che il nono motivo è inammissibile, in forza delle argomentazioni di cui sopra, § 6: una motivazione della corte di appello vi è stata – qualificando di puro rischio l'affidamento riposto dall'appaltatrice italiana in un contesto caratterizzato da elementi allarmanti sulla situazione finanziaria della committente – e non è affetta da quei particolari vizi che soli ora possono rilevare ai fini del nuovo n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ.; la relativa doglianza rileva piuttosto (e si recupera) come vizio di sussunzione della fattispecie, peraltro correttamente prospettato al precedente, ottavo motivo.

§ 10.4. Quest'ultimo è poi fondato, per l'erroneità non solo della qualificazione delle lettere in inglese per cui è causa come connotate da un carattere "informativo e latamente programmatico", ma soprattutto per l'erroneità dell'esclusione di profili di responsabilità extracontrattuale in base alla sola esclusione di un disegno preordinato illecito, basato su espressioni volutamente fuorvianti.

Non applica correttamente i principi della materia, in particolare, la corte territoriale quando ritiene in astratto configurabile, per escluderla, la responsabilità ex art. 2043 cod. civ. nel solo caso di un preordinato disegno o di un carattere volutamente fuorviante delle comunicazioni:

rispondendo a quei principi generali che la responsabilità extracontrattuale può trarre origine anche da condotte colpose.

§ 10.5. Ora, fin dal suo atto di citazione la San Marco deduce espressamente anche tali profili, sia pure riferendoli principalmente quali fatti costitutivi della sola responsabilità contrattuale, ma con espressioni tali ed in un contesto tale da consentirne la riferibilità anche alla contemporanea ed alternativa prospettazione della differente fattispecie di responsabilità extracontrattuale: e si tratta di profili che si sostanziano nel reiterato impiego di espressioni in un contesto caratterizzato da forti dubbi sulla solvibilità della committente, finalizzate a sbloccare la sospensione cautelativa del completamento delle forniture e a conseguire quindi, nonostante la chiara presenza di quelle gravi e serie difficoltà economiche della committente, proprio quest'ultimo nonostante l'assenza di alcuna valida prospettiva di recupero del corrispettivo, impedendo all'appaltatrice anche l'attivazione o la persistente applicazione della generalissima eccezione *inadimplenti non est adimplendum*.

§ 10.6. Non poteva allora la corte territoriale esimersi dal prendere in considerazione – se del caso, anche solo poi per escluderli, comunque dopo avere considerato in concreto ogni altro aspetto della fattispecie di responsabilità aquiliana, tra cui dolo o colpa e nesso causale e specifico danno collegato alla condotta (neppure necessariamente in misura pari all'entità dell'esborso restitutorio totale in favore della finanziatrice) – quei profili di potenziale mera colpa nella condotta degli Enti pubblici ungheresi convenuti, idonei a cagionare all'odierna ricorrente il danno derivato dall'affidamento nella persistenza o sussistenza di garanzie sussidiarie di enti pubblici di quello Stato e nella prosecuzione delle prestazioni di sua spettanza senza avvalersi di alcun rimedio contrattuale a sua disposizione.

§ 10.7. Ed è appena il caso di negare rilievo al fatto che il giudice di primo grado abbia escluso la fondatezza di tale azione in dipendenza della ritenuta prescrizione, visto che da tale questione – pure ad essa ritualmente sottoposta con il motivo di gravame corrispondente – la corte di merito ha ritenuto invece di prescindere del tutto, sicché non aveva non solo interesse (sia pure quanto a questioni preliminari o pregiudiziali ritenute assorbenti, tra molte, v.: Cass. 19 ottobre 2006, n. 22501; Cass. 8 giugno 2007, n. 13514; Cass. 15 febbraio 2008, n. 3796; Cass. 5

maggio 2009, n. 10285; Cass. 7 luglio 2010, n. 16016; Cass. 31 marzo 2011, n. 7503; Cass. 18 giugno 2012, n. 653; Cass., ord. 23 agosto 2013, n. 19481; Cass. 5 novembre 2014, n. 23558), ma neppure legittimazione a dolersene in questa sede, l'odierna ricorrente, salva invero la loro riproponibilità in sede di rinvio.

§ 10.8. Quanto al condizionamento implicito o presunto, basti qui, riferito anche alla fattispecie di responsabilità extracontrattuale, un richiamo a quanto argomentato sopra ai §§ 8.9 e ss., al fine di escludere la correttezza dell'ipotizzata esclusione di responsabilità soltanto in dipendenza della mancanza di un disegno decettivo preordinato.

§ 10.8. Resta beninteso - accertata l'esclusione del loro carattere doloso in quanto decettivo o preordinato - devoluto al giudice del merito accertare se tali condotte siano state in concreto idonee ad integrare una colpa tale da suscitare l'incolpevole affidamento della controparte adempiente del contratto di fornitura in ordine alla sussistenza o persistenza della garanzia di pagamento del corrispettivo; come pure accertare ogni altro elemento costitutivo della responsabilità aquiliana generale, a cominciare dal nesso eziologico o dall'assenza di elementi tali da eliderlo, per finire poi all'individuazione dello specifico danno (anche, se del caso, minore dell'importo effettivamente sborsato).

§ 11. - È compito di questa Corte, in questa sede, rilevare che malamente la Corte territoriale ha escluso la responsabilità aquiliana per assenza di sole condotte dolose, perché essa avrebbe invece dovuto esaminare la fattispecie applicando il seguente principio di diritto: **può**, in astratto e salva la verifica della sussistenza in concreto da parte del giudice del merito dell'idoneità della condotta e della sussistenza di ogni altro elemento costitutivo, **configurare un'ipotesi di responsabilità extracontrattuale la condotta anche colposa, non caratterizzata cioè da un disegno decettivo preordinato o dall'intento di fuorviare il destinatario, di Enti pubblici di uno Stato** (nella specie, la repubblica di Ungheria) **che ha in corso un processo di privatizzazione di imprese già statali in regime di economia c.d. socialista, consistente nel comunicare reiteratamente, alla controparte adempiente** (nella specie, italiana) **di contratti di fornitura di ingente importo ad esecuzione continuata nel tempo, l'assunzione o la persistenza di responsabilità dello Stato stesso o**

del suo Ente preposto per i debiti della committente in crisi di liquidità, cui siano seguiti l'affidamento di tale controparte, la ripresa ed il completamento delle proprie prestazioni, ma non anche il pagamento del dovuto corrispettivo da parte di alcuno.

§ 12. Infine, vanno esaminati gli ultimi due motivi di ricorso, relativi alle statuizioni della gravata sentenza sulle spese di primo grado.

§ 12.1. Con essi, la ricorrente adduce:

- con il decimo motivo, la "violazione e/o falsa applicazione della norma di diritto sul potere di compensazione delle spese (art. 360, n. 3, c.p.c., in relazione all'art. 92, comma 2°, c.p.c.) nella parte in cui il giudice ha ritenuto che la disposta compensazione delle spese fosse priva di adeguato supporto motivazionale";

- con l'undicesimo ed ultimo motivo, un "error in procedendo dovuto alla violazione della norma sulla corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato (art. 360, n. 4, c.p.c., in relazione all'art. 112 c.p.c.) nella parte in cui il giudice di secondo grado, nonostante la richiesta in tal senso di San Marco Progetti, ha omesso di pronunciare, in relazione alla motivazione del provvedimento di compensazione delle spese del giudice di primo grado, sulla sussistenza del giusto motivo di compensazione costituito, ex art. 92, comma 2°, c.p.c., dalla soccombenza reciproca.

§ 12.2. Dal canto loro, le controricorrenti negano ammissibilità e fondatezza di tali rilievi, condividendo la valutazione della corte territoriale sulla sussistenza di complessità delle questioni soltanto in fatto, ma non in diritto.

§ 12.3. Peraltro, tali motivi restano assorbiti dall'accoglimento dei precedenti – sia pure per quanto di ragione – e dalla conseguente cassazione, restando devolute al giudice del rinvio tutte le statuizioni sulle spese – ivi comprese quelle del presente grado di legittimità – in considerazione di quello che sarà l'esito complessivo e finale del giudizio.

§ 13. – Del ricorso vanno dunque accolti il primo, il terzo, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo, assorbiti il decimo e l'undicesimo – sulle spese – e riconosciuti inammissibili gli altri (secondo, quarto, sesto, nono); e la gravata sentenza va cassata in relazione alle censure accolte, con rinvio alla corte di appello di Milano, in diversa composizione, affinché applichi i principi di diritto enunciati sopra ai §§ 9 e 11 ed anche per le spese del

giudizio di legittimità: dovendo su queste ultime provvedersi valutando l'esito complessivo del giudizio.

§ 14. – Poiché il ricorso è stato in parte accolto, non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, in ordine al versamento, da parte della parte impugnante totalmente soccombente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, a norma del co. 1-*bis* dello stesso art. 13.

P. Q. M.

La Corte accoglie il primo, il terzo, il quinto, il settimo e l'ottavo motivo di ricorso; dichiara inammissibili il secondo, il quarto, il sesto e il nono motivo; dichiara assorbiti il decimo e l'undicesimo; cassa la gravata sentenza in relazione alle censure accolte e rinvia alla corte di appello di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Ai sensi dell'art. 13, co. 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modif. dalla l. 24 dicembre 2012, n. 228, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-*bis* dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 23 luglio 2015.

L'Estensore

Il Presidente

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTIA

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Oggi 19 OTT. 2015

Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTIA